



Ponte Tresa, 14 aprile 2025

**Messaggio municipale n. 07/2025
Accompagnante la richiesta di modifiche
del Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici**

Egregio signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri Comunali,

il 14 settembre 2023 il Consiglio comunale ha esaminato e approvato il nuovo Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici. Durante il periodo di pubblicazione, non sono stati presentati ricorsi né richieste di referendum, motivo per cui la decisione del Consiglio comunale è divenuta definitiva.

Conformemente all'articolo 188 della Legge organica comunale (LOC), i regolamenti approvati trascorsi i termini di esposizione vengono trasmessi al Consiglio di Stato per ratifica. Inoltre, il dispositivo della risoluzione di approvazione deve essere pubblicato all'albo comunale, ai sensi dell'articolo 189 cpv. 3 LOC.

Il 18 gennaio 2024 la Sezione degli enti locali (SEL) ha ratificato il Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici, richiedendo di completare l'articolo 4, relativo ai posteggi "riservati con autorizzazione", con norme specifiche che ne regolino l'uso. In particolare, è stato richiesto di definire i soggetti beneficiari, le condizioni di base per l'assegnazione del posteggio, la durata e, soprattutto, le tariffe, al fine di garantire legalità, prevedibilità e parità di trattamento.

A livello terminologico, la SEL ha suggerito di eliminare il termine "affitto" dall'articolo 12 (Tasse) e il termine "posteggi non pubblici" dagli articoli 4 e 6, in quanto in contrasto con la definizione riportata all'articolo 2.

La decisione della SEL n. 005768 è stata pubblicata all'albo comunale dal 3 febbraio 2024 per un periodo di trenta giorni.

Di seguito si riportano i contenuti degli articoli 4, 6 e 12 del Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici approvato dal Consiglio comunale il 14 settembre 2023:

Art. 4 Classificazione

I posteggi comunali sono suddivisi in tre categorie:

Posteggi a pagamento:

sono definiti posteggi a pagamento quelli dove è presente un parchimetro e implica il pagamento per la durata dello stallo (da 1 ora a massimo 24 ore secondo indicazioni)

Posteggi con autorizzazione (zona tempo, disco e zona blu):

sono definiti posteggi con autorizzazione dove è presente la segnaletica con limitazione oraria.

Per queste zone è possibile richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento (settimanale, mensile, annuale).



Posteggi riservati con autorizzazione:

sono definiti posteggi riservati con autorizzazione quei posteggi **non pubblici** e per la quale viene rilasciata un'autorizzazione con posto assegnato.

Art. 6 Effetti

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo senza limitazione di tempo.
2. L'autorizzazione è limitata alla zona tempo e alla zona a pagamento di parcheggio per cui è stata rilasciata e non dà diritto alla riservazione di un posteggio, fatto salvo per i parcheggi **non pubblici**.

Art. 12 Tasse

Il Municipio stabilisce le tasse mediante ordinanza.

1. Per i parcheggi a pagamento, la tassa è fissata per mezzo di parchimetri, tra un minimo di 0.20 e un massimo di fr. 4.00 per ora.
2. Parcheggio in zona a tempo, a pagamento **o in affitto** di cui all'art. 5): da fr. 20.00 a fr. 100.00 al mese.
3. Parcheggio in zona blu per casi eccezionali: il Municipio decide di volta in volta, applicando una tassa giornaliera da fr. 5.00 a fr. 12.00.
4. Tutte le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle tasse fissate dall'ordinanza municipale.
5. In caso di disdetta anticipata **dell'affitto di un posteggio o** di un'autorizzazione annuale, da inoltrare con il preavviso di almeno 30 giorni, il titolare ha diritto al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, in casi motivati, con un calcolo pro rata.
6. La regolare disdetta alla concessione di autorizzazione per i posteggi deve essere inoltrata 30 giorni prima della scadenza, in caso contrario l'autorizzazione viene rinnovata automaticamente.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Municipio accoglie integralmente le indicazioni esposte nella risoluzione n. MM 005768 del 18 gennaio 2024 della Sezione degli enti locali.

Coglie, inoltre, l'occasione per integrare alcuni suggerimenti emersi in seno alle Commissioni legislative, proponendo in particolare la modifica del titolo del Regolamento, attualmente denominato "Regolamento comunale sulla gestione dei posteggi pubblici nel Comune di Tresa", riformulandolo come "Regolamento comunale sulla gestione dei posteggi pubblici".

Su sollecitazione delle Commissioni, si propone altresì di uniformare la terminologia all'interno dell'intero documento, sostituendo il simbolo fr. con CHF e il termine parcheggi con posteggi.

Oltretutto, a seguito di un congruo periodo di monitoraggio successivo all'emanazione del presente Regolamento, il Municipio propone alcune modifiche e la riformulazione dei seguenti articoli:

Art. 1 Oggetto

1. Il Comune di Tresa, allo scopo di disciplinare l'utilizzo dei posteggi pubblici, assicurando un'equa rotazione, istituisce differenti zone di parcheggio. Al Municipio è delegato il compito di stabilire le zone di posteggio a pagamento, zone blu, con autorizzazione e libere.
2. Il Municipio, attraverso una speciale autorizzazione, provvede ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune, che non possono disporre di posteggi privati.
3. Di principio i posteggi sono a pagamento, questo per favorire una rotazione dell'utilizzo e per ripartire in modo causale i costi di gestione.



Art. 2 Definizioni

Sono pubblici, secondo il presente regolamento, tutti i posteggi di gestione comunale.

Art. 4 già precedentemente esposto.

Art. 5 Utenza

Il Municipio può concedere delle autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limitazione di tempo a pagamento, senza però garantire uno stallo.

Hanno diritto di ottenere l'autorizzazione:

- a) i residenti impossibilitati ad avere posteggi privati, di regola un veicolo leggero immatricolato per nucleo familiare;
- b) gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune. La priorità è data agli utenti residenti;
- c) il Municipio può rilasciare delle speciali autorizzazioni ai non residenti, nonché in casi eccezionali valutati di volta in volta;
- d) il numero massimo delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e degli interessi degli altri utenti della strada. In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni. L'autorizzazione per la zona blu è rilasciata unicamente a coloro che risultano legalmente residenti nell'area in cui è stata allestita la zona.

Il Municipio invita il Consiglio comunale a voler

RISOLVERE

A. E' modificato il titolo del Regolamento nel modo seguente:

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI.

B. E' modificato l'art. 1 Oggetto del Regolamento in:

Art. 1 Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento sui posteggi pubblici comunali (in seguito detto "Regolamento") si applica ai parcheggi pubblici siti sul territorio comunale.
2. Il Comune di Tresa, allo scopo di disciplinare l'utilizzo dei posteggi pubblici, assicurando un'equa rotazione, può istituire differenti zone di parcheggio. Al Municipio è delegato il compito di stabilire le zone di posteggio a pagamento, zone blu (disco orario), delle zone con limiti temporali di sosta, con autorizzazione e libere.
3. Il Municipio, attraverso una speciale autorizzazione, può provvedere ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune, che non possono disporre di posteggi privati.
4. Di principio i posteggi sono a pagamento, questo per favorire una rotazione dell'utilizzo e per ripartire in modo causale i costi di gestione.

C. E' modificato l'art. 2 del Regolamento in:

Art. 2 Definizioni

1. Sono definiti pubblici i posteggi ad uso comune.
2. Sono definiti posteggi a pagamento quelli dove è presente un parchimetro che implica il pagamento per la durata dello stallo (da 1 ora a massimo 24 ore secondo indicazioni).



3. Sono definiti posteggi con autorizzazione dove è presente la segnaletica con limitazione oraria (zona blu con disco orario, zona con limite temporale). Per queste zone è possibile richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento (settimanale, mensile, annuale).
4. Sono definiti posteggi riservati con autorizzazione quei posteggi per i quali viene rilasciata un'autorizzazione con posto assegnato. Hanno diritto di ottenere l'autorizzazione gli utenti elencati all'art. 5 cpv. a), b), c) e d).

D. E' modificato l'art. 4 del Regolamento in:

Art. 4 Uso e pagamento

1. Il Municipio tramite specifica ordinanza:
 - a) suddivide i posteggi sul suo territorio in diverse categorie corrispondenti alle zone indicate all'art. 2 del presente Regolamento.
 - b) stabilisce le tasse per ogni categoria o l'eventuale esenzione.
 - c) ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le classificazioni assegnate ai singoli parcheggi.
2. L'uso dei posteggi pubblici è regolato dal Municipio, per mezzo di parchimetri, disco orario (zona blu) o mediante l'imposizione di limiti temporali di sosta. In luoghi discosti o poco frequentati, il Municipio può prescindere da queste prescrizioni.
3. Il pagamento per l'utilizzo dei posteggi è dovuto, di regola, tutti i giorni durante le 24 ore. In luoghi discosti o poco frequentati o per validi motivi stabiliti dal Municipio (per esempio zona a disco orario), si può prescindere da questa prescrizione.
4. In circostanze straordinarie di interesse pubblico quali, ad esempio, manifestazioni pubbliche, feste, ecc., può essere concesso il gratuito utilizzo di uno o più posteggi. Per utilizzi particolari / eccezionali definiti nell'ordinanza di applicazione il Municipio deciderà di volta in volta.
5. Non è concesso l'utilizzo di posteggi pubblici per lo stazionamento di mezzi speciali quali roulotte, camper, rimorchi, mezzi da lavoro, veicoli non immatricolati (stargati), ecc. Il Municipio può concedere deroghe in casi particolari previo pagamento di una tassa speciale.
6. Le tasse d'uso dei posteggi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza entro i limiti posti dal Regolamento, tenendo conto del luogo, delle specifiche circostanze e dei bisogni della circolazione.
7. L'uso dei posteggi per biciclette, ciclomotori e motocicli è libero e gratuito.

E. E' modificato l'art. 5 cpv. d) del Regolamento in:

d) il numero massimo delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e degli interessi degli altri utenti della strada. In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni. L'autorizzazione per la zona blu è rilasciata unicamente a coloro che risultano legalmente residenti nell'area di riferimento.

3. E' modificato il secondo capoverso dell'art. 6 "Effetti" del Regolamento in:

2. L'autorizzazione è limitata alla zona tempo e alla zona a pagamento di posteggio per cui è stata rilasciata e non dà diritto alla riservazione di un posteggio, fatto salvo per i posteggi **riservati con autorizzazione**.



F. Modifiche all'art. 12 capoversi 2 e 5, inserimento del cpv. 3 e riformulazione dell'intero articolo 12 del Regolamento:

Art. 12 Tasse

Il Municipio stabilisce le tasse mediante ordinanza.

1. Per i posteggi a pagamento, la tassa è fissata per mezzo di parchimetri, tra un minimo di **CHF 0.20 e un massimo di CHF 4.00 per ora.**
2. Posteggio in zona a tempo, a pagamento di cui all'art. 5):
da CHF 20.00 a CHF 100.00 al mese.
3. Posteggi riservati con autorizzazione di cui all'art. 2 cpv. 4):
da CHF 60.00 a CHF 100.00 al mese.
4. Posteggio in zona blu per casi eccezionali: il Municipio decide di volta in volta, applicando **una tassa giornaliera da CHF 5.00 a CHF 12.00.**
5. Tutte le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle tasse fissate dall'ordinanza municipale.
6. In caso di disdetta anticipata di un'autorizzazione annuale, da inoltrare con il preavviso di almeno 30 giorni, il titolare ha diritto al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, in casi motivati, con un calcolo pro rata.
7. La regolare disdetta alla concessione di autorizzazione per i posteggi deve essere inoltrata 30 giorni prima della scadenza, in caso contrario l'autorizzazione viene rinnovata automaticamente.

G. Modifica da fr. in CHF e utilizzo della terminologia posteggi e non parcheggi in tutte le parti del Regolamento.

H. Allegato il Regolamento riformulato secondo indicazioni e parte integrante del presente messaggio.

I. Le modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Stato.

Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco
Piero Marchesi



La Segretaria
Myriam Mauri

Approvato con risoluzione municipale no. 370/2025 – 14.04.2025

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
•		•



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI POSTEGGI PUBBLICI

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento sui posteggi pubblici comunali (in seguito detto "Regolamento") si applica ai parcheggi pubblici siti sul territorio comunale.
2. Il Comune di Tresa, allo scopo di disciplinare l'utilizzo dei posteggi pubblici, assicurando un'equa rotazione, può istituire differenti zone di parcheggio. Al Municipio è delegato il compito di stabilire le zone di posteggio a pagamento, zone blu (disco orario), delle zone con limiti temporali di sosta, con autorizzazione e libere.
3. Il Municipio, attraverso una speciale autorizzazione, può provvedere ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune, che non possono disporre di posteggi privati.
4. Di principio i posteggi sono a pagamento, questo per favorire una rotazione dell'utilizzo e per ripartire in modo causale i costi di gestione.

Art. 2 Definizioni

1. Sono definiti pubblici i posteggi ad uso comune.
2. Sono definiti posteggi a pagamento quelli dove è presente un parchimetro che implica il pagamento per la durata dello stallo (da 1 ora a massimo 24 ore secondo indicazioni).
3. Sono definiti posteggi con autorizzazione dove è presente la segnaletica con limitazione oraria (zona blu con disco orario, zona con limite temporale). Per queste zone è possibile richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento (settimanale, mensile, annuale).
4. Sono definiti posteggi riservati con autorizzazione quei posteggi per i quali viene rilasciata un'autorizzazione con posto assegnato. Hanno diritto di ottenere l'autorizzazione gli utenti elencati all'art. 5 cpv. a), b), c) e d).

Art. 3 Basi legali

Basi legali del presente regolamento sono:

- la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
- la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RALCS);
- la Legge organica comunale (LOC, art. 186);
- il Regolamento organico comunale (ROC, art. 97).

Art. 4 Uso e pagamento

1. Il Municipio tramite specifica ordinanza:
 - a) suddivide i posteggi sul suo territorio in diverse categorie corrispondenti alle zone indicate all'art. 2 del presente Regolamento.
 - b) stabilisce le tasse per ogni categoria o l'eventuale esenzione.
 - c) ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le classificazioni assegnate ai singoli parcheggi.



2. L'uso dei posteggi pubblici è regolato dal Municipio, per mezzo di parchimetri, disco orario (zona blu) o mediante l'imposizione di limiti temporali di sosta. In luoghi discosti o poco frequentati, il Municipio può prescindere da queste prescrizioni.
3. Il pagamento per l'utilizzo dei posteggi è dovuto, di regola, tutti i giorni durante le 24 ore. In luoghi discosti o poco frequentati o per validi motivi stabiliti dal Municipio (per esempio zona a disco orario), si può prescindere da questa prescrizione.
4. In circostanze straordinarie di interesse pubblico quali, ad esempio, manifestazioni pubbliche, feste, ecc., può essere concesso il gratuito utilizzo di uno o più posteggi. Per utilizzi particolari / eccezionali definiti nell'ordinanza di applicazione il Municipio deciderà di volta in volta.
5. Non è concesso l'utilizzo di posteggi pubblici per lo stazionamento di mezzi speciali quali roulotte, camper, rimorchi, mezzi da lavoro, veicoli non immatricolati (stargati), ecc. Il Municipio può concedere deroghe in casi particolari previo pagamento di una tassa speciale.
6. Le tasse d'uso dei posteggi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza entro i limiti posti dal Regolamento, tenendo conto del luogo, delle specifiche circostanze e dei bisogni della circolazione.
7. L'uso dei posteggi per biciclette, ciclomotori e motocicli è libero e gratuito negli stalli a loro adibiti.

CAPITOLO 2 AUTORIZZAZIONI

Art. 5 Utenza

Il Municipio può concedere delle autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limitazione di tempo a pagamento, senza però garantire uno stallo.

Hanno diritto di ottenere l'autorizzazione:

- a) i residenti impossibilitati ad avere posteggi privati, di regola un veicolo leggero immatricolato per nucleo familiare;
- b) gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune. La priorità è data agli utenti residenti;
- c) il Municipio può rilasciare delle speciali autorizzazioni ai non residenti, nonché in casi eccezionali valutati di volta in volta;
- d) il numero massimo delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e degli interessi degli altri utenti della strada. In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni. L'autorizzazione per la zona blu è rilasciata unicamente a coloro che risultano legalmente residenti nell'area di riferimento.

Art. 6 Effetti

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di posteggiare il proprio veicolo senza limitazione di tempo.
2. L'autorizzazione è limitata alla zona a tempo e alla zona a pagamento di posteggio per cui è stata rilasciata e non dà diritto alla riservazione di un posteggio, fatto salvo per i posteggi riservati con autorizzazione.

Art. 7 Validità

Tresa – Regolamento comunale sulla gestione dei posteggi pubblici nel Comune di Tresa



1. Per i casi di cui all'art. 5 cpv. a): mensile o annuale
2. Per i casi di cui all'art. 5 cpv. b), come pure in casi particolari e se le circostanze lo giustificano, l'autorizzazione può essere concessa anche per periodi brevi.

Art. 8 Procedura

1. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere inoltrata al Municipio per il tramite della Cancelleria comunale, corredata dai seguenti documenti:
 - a) per i residenti: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, prova della mancanza di un'alternativa di posteggio;
 - b) per i casi di cui all'art. 5 cpv. b): copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, documento comprovante l'esercizio di un'attività professionale nel Comune;
 - c) per i non residenti: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, motivando la richiesta;
 - d) per i casi eccezionali: copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si richiede l'autorizzazione, motivando la richiesta.
2. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.
3. Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico di arrivo per precedenza ai residenti e priorità all'anzianità di residenza nel Comune.

Art. 9 Contrassegno

1. L'autorizzazione viene convalidata con l'emissione di un contrassegno indicante il numero della targa del veicolo, la zona e il periodo di validità per cui è stato rilasciato. Per essere valido, il contrassegno deve portare il timbro della Cancelleria comunale.
2. Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

Art. 10 Revoca

1. L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo.

Art. 11 Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo allo stesso entro dieci giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

CAPITOLO 3 TASSE, SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE

Art. 12 Tasse

Il Municipio stabilisce le tasse mediante ordinanza.

1. Per i posteggi a pagamento, la tassa è fissata per mezzo di parchimetri, tra un minimo di **CHF 0.20 e un massimo di CHF 4.00 per ora.**
2. Posteggio in zona a tempo, a pagamento di cui all'art. 5):



da CHF 20.00 a CHF 100.00 al mese.

3. Posteggi riservati con autorizzazione di cui all'art. 2 cpv. 4):
da CHF 60.00 a CHF 100.00 al mese.
4. Posteggio in zona blu per casi eccezionali: il Municipio decide di volta in volta, applicando **una tassa giornaliera da CHF 5.00 a CHF 12.00.**
5. Tutte le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle tasse fissate dall'ordinanza municipale.
6. In caso di disdetta anticipata di un'autorizzazione annuale, da inoltrare con il preavviso di almeno 30 giorni, il titolare ha diritto al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, in casi motivati, con un calcolo pro rata.
7. La regolare disdetta alla concessione di autorizzazione per i posteggi deve essere inoltrata 30 giorni prima della scadenza, in caso contrario l'autorizzazione viene rinnovata automaticamente.

Art. 13 Sanzioni

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
2. Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:
 - a) una multa;
 - b) la revoca dell'autorizzazione.
3. Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli artt. 145 e segg. LOC e art. 137 ROC.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato e annulla ogni e qualsiasi altra norma emanata dagli ex Comuni aggreganti atta a regolamentare i posteggi pubblici nel Comune di Tresa.

Approvato dal Municipio di Tresa con RM no. 708/2023 del 24.07.2023

Adottato dal Consiglio Comunale di Tresa il 14 settembre 2023

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione MM 005768 del 18 gennaio 2024

MM

005768

0918141711

Bellinzona

18 gennaio 2024

Incarti.

Incarto005768



18-01-2024 09:00:07

INTIMAZIONE**18 GEN. 2024**

one degli enti locali
Carlo Salvioni 14
1 Bellinzona
fono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

22 GEN. 2024

C02409

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 10 gennaio 2024 della cancelleria del Comune di Tresa, intesa ad ottenere da parte della Sezione degli enti locali l'approvazione del nuovo Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici;

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 14 settembre 2023;
- le pubblicazioni hanno avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato.

Considerato,

Posteggi riservati con autorizzazione

Nel Regolamento all'art. 4 si accenna alla categoria di posteggi "riservati con autorizzazione", tuttavia non vi sono nel Regolamento norme che regolano questo tipo di utilizzo, in particolare non vengono precisati i soggetti beneficiari e le condizioni di base per l'ottenimento del posteggio assegnato, la durata e soprattutto le tariffe (minimo e massimo - cfr. art. 12 Tasse). Il Regolamento necessita dunque di essere completato, ritenuto come tali aspetti - per una questione di legalità, ma anche di prevedibilità e di parità di trattamento - vadano disciplinati in una norma di Regolamento comunale.

A livello di terminologia suggeriamo di verificare e semmai togliere il termine "affitto" (p.es. art. 12), ritenuto che l'intenzione che emerge dal Regolamento sembra piuttosto quella di rilasciare autorizzazioni; suggeriamo pure di togliere il termine posteggi "non pubblici" (p.es. art. 4 e 6), essendo in contrasto con la definizione dell'art. 2.

Ricordato per il resto che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli articoli 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tasse di giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvato il Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici del Comune di Tresa.
2. Il Regolamento andrà completato secondo le indicazioni espresse nei considerandi.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune di Tresa.

Decisione n. 005768 del 18 gennaio 2024

5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. Comunicazione e intimazione a:
 - Municipio del Comune di Tresa, via Lugano 23, 6988 Ponte Tresa
 - Presidente del Consiglio comunale, p.t. del Municipio

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

L'Ispettore

Manuele Mattioli